

Stefano Gasparri

**Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti**

[A stampa in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 3-18 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Una storia senza fonti scritte: così, con appena una leggera forzatura, può essere definita tutta la più antica storia veneziana. È un'affermazione che rimane pienamente valida anche se lasciamo da parte il primissimo periodo, quello oscuro delle origini semifavolose della città, giacché pure i secoli che corrispondono, nell'Italia del Nord, alla piena età longobarda e alla prima età franca (dalla fine del secolo VII all'inizio del IX), sono afflitti dalla medesima carenza di documentazione; e si tratta di secoli che rappresentano il periodo decisivo per lo sviluppo autonomo della *Venetia* lagunare. In effetti la produzione documentaria veneziana inizia soltanto dopo la costruzione del *palatium* a Rialto intorno all'811, quando si organizza una cancelleria: il primo vero documento veneziano – conservatosi in una copia tarda – è dell'819 ed è scritto, non a caso, dal tribuno e notaio ducale Demetrio<sup>1</sup>.

Sono tutte cose ben note, né le riflessioni che proporremo qui di seguito potranno in alcun modo modificare questa situazione. Tuttavia – come spesso accade quando si tratta di alto medio evo – il deserto di fonti sulla *Venetia* fra età longobarda e franca non è stato sfruttato in modo sempre del tutto corretto, generando alcune confusioni e producendo talvolta false sicurezze. In questa nota si cercherà dunque di proporre un approccio in parte diverso al tema di una «storia senza fonti»: si otterrà solo qualche ritocco marginale, essenzialmente di metodo; ma, in un quadro così povero, anche questo sembra un risultato non disprezzabile.

Senza forzare troppo le scarsissime fonti veneziane esistenti, infatti, è possibile sfruttare al massimo alcune testimonianze esterne alla realtà del ducato lagunare, e che pure con essa hanno un rapporto. Da questo punto di vista si possono distinguere delle fonti liminari, in senso territoriale, rispetto a Venezia, a loro volta divise in due sottogruppi, bizantino (Istria e Dalmazia, Comacchio, Ravenna) e longobardo (la Padania e il Veneto longobardo: soprattutto Treviso e Cremona), e delle fonti più lontane, ma sempre comparabili con Venezia in quanto espressione di realtà italico-bizantine e per di più marittime (le città bizantine della Campania). Al centro di queste pagine – per ovvi motivi di spazio – sarà soprattutto una di queste fonti, il patto del maggio 715 fra Liutprando e i Comacchiesi, che accosteremo a una testimonianza veneziana, il *Pactum Lotharii* dell'840, e almeno in parte a un'altra fonte non veneziana, il placito di Pisano dell'804.

Struttura mercantile, quella veneziana; ma in realtà per il secolo VIII le notizie, tutte esterne a Venezia, sono in parte contraddittorie. Il *Liber pontificalis*, al pontificato di Zaccaria (741-52), ci dice che i Veneziani erano mercanti di schiavi, che compravano sulla piazza romana per rivenderli in Africa suscitando la riprovazione del papa; e, forse, fra i *Graeci* che qualche decennio dopo navigavano lungo le coste toscane per acquistare schiavi c'erano di nuovo i Veneziani, i quali potevano anche sfruttare, in questo loro commercio, i buoni rapporti a lungo tenuti con i Saraceni<sup>2</sup>. I Veneziani erano pure sperimentati cacciatori di reliquie, che andavano a prelevare in quel gigantesco serbatoio di memorie dell'antichità cristiana che era l'Oriente sotto la dominazione musulmana: vediamo infatti i mercanti veneziani procurare al conte franco Gebeardo di Treviso, intorno all'anno 800, le reliquie dei santi Genesio ed Eugenio<sup>3</sup>. Infine, i Veneziani erano possessori, già negli anni trenta-quaranta del secolo VIII, di una flotta da guerra. Ad essa si deve la

<sup>1</sup> Per un inquadramento generale del periodo, G. Ortalli, *Venezia dalle origini al ducato di Pietro II Orseolo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, I, *Longobardi e Bizantini*, Torino 1980, soprattutto le pp. 362-404. Il documento dell'819 è edito in *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, a cura di R. Cessi, 2 voll., Padova 19421-44, I, *Secoli V-IX*, 44, pp. 71-75.

<sup>2</sup> *Liber pontificalis*, ed. a cura di L. Duchesne, I, Paris 1886, p. 433; *Codex Carolinus*, ecd. in *Monumenta Germaniae Historica* (in seguito *MGH*), *Epistolae*, III, 59, p. 585, per l'episodio del 776, e *ibid.*, V, 7, p. 98 (813: i messi dei Saraceni viaggiano sui «navigia Beneticorum»). Sui primordi del commercio di schiavi a Venezia, J. Hoffman, *Die östliche Adriaküste als Hauptnachschiebbasis für den venezianischen Sklavenhandel bis zum Ausgang des elften Jahrhunderts*, in «*Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*», LV (1968), in particolare le pp. 166-69.

<sup>3</sup> *Miracula Sanctii Genesii*, ed. in *MGH, Scriptores*, XV/I, p. 170.

riconquista bizantina di Ravenna (732-35), che era divenuta temporaneamente longobarda; un'impresa notevole, che rimise al suo posto l'esarca per un'altra ventina d'anni. La capacità militare dei Veneziani non pare tuttavia sempre indirizzata in senso filobizantino giacché un accenno, per la verità un po' oscuro, contenuto nella cronaca di Agnello Ravennate farebbe pensare che essi si fossero a un certo punto addirittura schierati dalla parte dei Longobardi; in effetti in questo periodo (circa 740-70) il rimescolamento delle alleanze pare sorretto, in tutta l'Italia nord-orientale, da interessi prevalentemente locali più che da logiche di schieramento generale, che risultano astratte e lontane rispetto alla concreta realtà dei rapporti di forza territoriali<sup>4</sup>. Nel periodo immediatamente successivo al 774, invece, i Veneziani – schierati di nuovo su posizioni filobizantine, e quindi ostili al nuovo asse franco-papale – videro i loro mercanti espulsi da Ravenna e dalla Pentapoli (787) a causa di un ordine di Carlo Magno prontamente ripreso dal papa Adriano I; la notizia ci viene ancora una volta da una fonte papale<sup>5</sup>.

Flotta da guerra, schiavi, reliquie. Tutto questo presuppone l'esistenza di un'attività commerciale importante, e tuttavia tracce di un'attività meno avventurosa, legata a un traffico regolare di derrate alimentari, di spezie o di tessuti, sembrano mancare per il secolo VIII. C'è, è vero, la notizia riportata dal monaco di San Gallo, Notkero Balbulo, che afferma esserci sul mercato di Pavia tutte le «*orientalium divitiae*», portate lì dai Veneziani; ma, pur riferita dall'autore ai primissimi tempi della conquista del regno italico da parte di Carlo Magno, la notizia (peraltro plausibile) può essere attribuita con più sicurezza al periodo in cui Notkero scrisse, e cioè fra l'886 e l'887<sup>6</sup>. Il commercio veneziano del secolo VIII dunque rimane in ombra.

Non è sempre stata questa, per la verità, l'opinione della storiografia. Ludo Moritz Hartmann, nella sua ricostruzione della storia economica d'Italia nel primo medio evo, fa partire con precisione dal 680 – l'anno della prima pace vera e propria stipulata, dopo tante tregue, fra Bizantini e Longobardi – la ripresa commerciale nell'Italia padana e sostiene che furono i mercanti bizantini i più rapidi ad approfittarne. La prova sarebbe costituita dai due *Handelsverträge* stipulati da Liutprando con Comacchio e Venezia, il secondo dei quali avrebbe consentito ai Veneziani, dietro pagamento di censi e pedaggi, il transito marittimo sui fiumi e lungo le coste del regno longobardo; altri autori, in età più recente, hanno seguito queste affermazioni di Hartmann<sup>7</sup>. Il nodo problematico è di primaria importanza, in quanto si collega in modo inestricabile a quello rappresentato dallo «strato» longobardo del *Pactum Lotharii*.

Andiamo dunque a consultare le fonti. Tutto ciò che possediamo, a Venezia, che sia riferibile all'età di Liutprando, lo si ricava dagli accenni contenuti nei capitoli 26 e 28 del patto di Lotario. Come ha dimostrato Roberto Cessi, le altre fonti veneziane – in primo luogo Giovanni Diacono – si basano a loro volta su di essi e non hanno dunque a disposizione alcuna tradizione autonoma. Di qui lo stesso Cessi prendeva lo spunto per affermare, con un argomentare complesso, che non sarebbe esistito alcun patto fra Longobardi e Veneziani in età liutprandina, visto che l'unico che ne parla esplicitamente è, appunto, solo Giovanni Diacono; nel *Pactum* si sarebbe semplicemente conservato il ricordo di una confinazione fra il territorio veneziano (Cittanova) e quello longobardo, effettuata in maniera autonoma dalle autorità bizantine della laguna e poi – solo poi – confermata da Astolfo, che le avrebbe così conferito validità legale per il regno. Una materiale installazione di confini e una successiva *largitio* di Astolfo: null'altro<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, VI, 54, e Agnello Ravennate, *Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis*, editi entrambi in *MGH, Scriptores rerum Langobardarum et Italicarum*, rispettivamente alle pp. 183-84 e 378, 380-81.

<sup>5</sup> *Documenti relativi alla storia di Venezia*, cit., I, 36, pp.55-56.

<sup>6</sup> Notkero Balbulo, *Gesta Karoli imperatoris*, II, 17, ed. in *MGH, Scriptores rerum Germanicarum*, n. s., p. 10.

<sup>7</sup> L.M. Hartmann, *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalters. Analekten*, Gotha 1904, p. 74 (pp. 74-100 per il capitolo *Comacchio und der Po-Handel*), e Id., *Die wirtschaftliche Anfänge Venedigs*, in «*Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*», II (1904), pp. 437-38, ripreso ad esempio da C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari 1974<sup>2</sup>, pp. 3 -6. Sulla pace del 680 cfr. L.M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, II/I, Leipzig 1900, pp. 272, 279-80.

<sup>8</sup> R. Cessi, *La «terminatio» liutprandina per la definizione del territorio di Cittanova e Paulicius dux*, in *Le origini del ducato veneziano*, Napoli 1951, pp. 149-53, 155-73. Il *Pactum Lotharii* è pubblicato in *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., I, 55, pp. 101-8.

È troppo evidente l'intento di Cessi – del resto da lui esplicitamente enunciato – di negare qualsiasi legame, rapporto o influenza della terraferma barbarica (longobarda e poi franca) su Venezia per non essere portati a riesaminare la sua posizione; il quadro da lui tracciato dei profughi lagunari, abbarbicati ai loro diritti di pascolo e legnatico di fronte alle continue «sconfinzioni barbariche» non sembra del resto del tutto pertinente rispetto all'epoca di cui qui si tratta, che è il secolo VIII e non il VI o il primo secolo VII<sup>9</sup>. È vero ciò che afferma il Cessi, che i *pacti statuta* che sarebbero stati stretti fra Liutprando e Paulicio sono un'invenzione di Giovanni Diacono; è vero che Paulicio non fu il primo doge; ed è anche vero che la menzione di Liutprando nel capitolo 26 è senza dubbio una nota cronica. Ma il resto è precaria acrobazia intellettuale, senza appigli seri nelle fonti: che Paulicio sia stato l'esarca è un'idea come un'altra, ma nulla più; se si fonda sulla derivazione, corrotta, da un presunto *Paulus patricius* (ovvero l'esarca Paolo), si fonda su una base fragile, visto che il nome Paulicio esisteva, per di più in area longobarda<sup>10</sup>. E ancora più discutibile è l'idea che Astolfo (poiché nel capitolo 26 non ha alcun titolo) abbia emanato la sua conferma della confinazione durante gli ultimi tempi del regno di Liutprando, allorché «reggeva il ducato friulano» (ma in quegli anni duca era il fratello Ratchis), o meglio – come dice lo stesso autore in un altro saggio correggendosi, o forse solo precisando il suo pensiero – quando era «designato duca del Friuli e presuntivo erede» di Ratchis nel medesimo ducato<sup>11</sup>. Queste evidenti forzature derivano dalla volontà di Cessi di ridurre l'intervento longobardo alla conferma di un autonomo atto bizantino-lagunare, nel quale appaiono solo funzionari bizantini (Paulicio e Marcello).

Il limite interpretativo, che si svela qui a partire dal modo di trattare le fonti, deriva da una scarsa considerazione per l'evoluzione del regno longobardo – della sua struttura istituzionale e territoriale – e della società che in esso si era sviluppata a partire dai lontani tempi della conquista militare barbarica. Lo studio della realtà italiana del secolo VIII, infatti, non ci rivela una contrapposizione in armi fra residui baluardi di romanità e barbarie, bensì l'esistenza di due società strettamente compenstrate, in particolare in quelle zone di confine dove – come è dimostrato dalla pur scarsa documentazione superstite – la stessa popolazione dei due complessi territoriali, il bizantino e il longobardo, era profondamente mescolata.

Se dunque estraiamo il problema della confinazione di età liutprandina dalla pura dimensione veneziana per immergerlo in un quadro più ampio, ci accorgiamo subito che esso si inserisce in una serie complessa e multiforme – non però slegata – di altre sistemazioni territoriali del medesimo periodo. Il regno di Liutprando infatti non è solo un regno guerriero: il sovrano è un legislatore assiduo, che adegua la normativa tradizionale alla nuova sensibilità e cultura del suo tempo, e al tempo stesso è un organizzatore, che fa ordine in una struttura, quella del regno, che anch'essa appare ormai inadeguata. E ordine significa innanzitutto confini, interni ed esterni, e sistemazione dei contenziosi pendenti con i soggetti politici confinanti; qui, talvolta, l'azione diplomatica del re si unisce alla spinta militare, chiudendo il cerchio di una valutazione della sua attività che non può non essere – vista la complessità del personaggio – globale. Si spiegano così le sistemazioni dei confini diocesani (carichi di significati politici) in Toscana, a Siena e Arezzo, Pistoia e Lucca (714, 715), che precedono di poco il tentativo di estendere fino a Roma i confini del regno; da quest'ultimo tentativo scaturisce l'episodio della donazione di Sutri (728), che rappresenta anch'esso un elemento, sia pur piccolo, di chiarificazione politico-territoriale nell'area tirrenica. C'è poi il patto fra Liutprando e i Comacchiesi, cui va aggiunta infine – a questo punto il ragionamento dovrebbe essere chiaro – la stessa confinazione tra il regno e la *Venetia* (Cittanova). Ma è l'azione del potere longobardo nell'intero secolo VIII che si muove secondo queste direttrici, non il solo regno di Liutprando: così Ratchis definì la *pensio* che dovevano pagare gli Slavi al

---

<sup>9</sup> Cessi, *Paulicius* cit., p. 169.

<sup>10</sup> *Codice diplomatico longobardo*, II, ed, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1933 (*Fonti per la storia d'Italia*, 63), 136, p. 28 (759), 246, p. 322 (770): entrambi i documenti sono rogati a Lucca. Paulicio (nelle forme «Paulicio», «Paulicius» o «Paulitius») è anche il nome del messo di un duca di Baviera, presente in un placito trentino dell'845 edito in *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, I, Roma 1955 (*Fonti per la storia d'Italia*, 92), 49, pp. 160-66.

<sup>11</sup> Cessi, *La «terminatio»* cit., p. 153, e Id., *Paulicius* cit., pp. 171-72; sul ducato di Astolfo, S. Gasparri, *I duchi longobardi*, Roma 1978, pp. 70-71.

regno; più a sud, vanno ricordati i patti fra Arechi II e i Napoletani per la Liburia; tornando a nord, ecco la conferma di Astolfo di ciò che era avvenuto durante il regno di Liutprando: l'accordo fra i Bizantino-venetici (il *magister militum* Marcello) e le autorità longobarde locali (il duca di Treviso Paulicio) su tutte le questioni pendenti dal punto di vista territoriale<sup>12</sup>.

In questo, appunto, consisteva la *largitio* di Astolfo: una conferma effettuata quando egli era, logicamente, sul trono. Quindi due atti diversi coinvolgono i Longobardi, la confinazione e la conferma, e nel primo Liutprando era solo la lontana autorità, garante – nota cronica, dunque, ma elemento certo non neutro all'interno della vicenda – dell'atto da parte longobarda.

La confinazione fra Cittanova e il regno perciò si deve inserire, per comprenderla, all'interno dell'azione diplomatica e territoriale di Liutprando, entro quel secolo VIII che – prima della crisi politico-militare indotta dall'intervento franco – conobbe il punto più alto dell'autorità dei sovrani longobardi nella penisola; e la si comprende davvero solo se guardiamo più all'attività pacifica che a quella militare dei Longobardi. La confinazione rappresentava un patto che stabiliva dei confini allo scopo di sciogliere i problemi irrisolti creati da un'artificiale spaccatura politica, che passava all'interno di una società rurale strutturalmente omogenea.

Fra le due posizioni estreme relative al patto liutprandino – negazione dell'esistenza stessa del patto; esistenza di un patto di natura commerciale – ne abbiamo scelta dunque una intermedia: esistenza di un patto «rurale», espressione della compenetrazione fra i margini territoriali della laguna e l'entroterra veneto, Ceneda o Treviso (lo stesso discorso vale anche per il Friuli). È in particolare Treviso, e non solo per la sua documentazione ma anche per il suo ruolo politico nella tarda età longobarda, a venire in primo piano: di qui la proposta, già fatta altrove, di rivalutare l'intuizione di Giampiero Bognetti assegnando a Paulicio la natura di duca di Treviso<sup>13</sup>. È evidente che quest'ultima resta un'ipotesi più fragile delle altre (ancorché plausibile); ma anche se essa venisse a cadere, dovrebbe almeno rimanere in piedi, per le considerazioni di quadro generale qui esposte, l'idea che Paulicio fosse un longobardo (ossia un duca di una qualsiasi altra *civitas* centrosettentrionale); siamo di fronte, insomma, al ricordo di un patto bilaterale longobardo-bizantino.

Se la restituzione del patto di Liutprando alle sue effettive caratteristiche permette, soprattutto se lo accostiamo alle carte trevigiane, di intravedere la realtà rurale confinaria veneto-longobarda, e se di essa solo è fonte, allora si apre – come si è detto sopra – un vuoto. La realtà del commercio veneziano del secolo VIII, che è indubitabile, rimane priva di veri e propri supporti documentari. Ciò è forse spiegabile, almeno in parte, per il traffico commerciale sui fiumi veneti, che – come sembra di poter ricavare da qualche accenno indiretto contenuto nello stesso patto di Lotario – doveva avere un carattere locale e dunque essere di livello piuttosto modesto<sup>14</sup>; ma lascia aperto il problema della presenza o meno di Venezia nel grande commercio interno dell'Italia del Nord, centrato sull'asse del Po. Questo chiama in causa il patto stipulato da Liutprando con i Comacchiesi nel 715, in un duplice senso: negativo, giacché esso ha fatto da schermo alla dinamica commerciale propriamente veneziana; positivo, perché può in qualche misura, per analogia,

---

<sup>12</sup> Su Paulicio duca di Treviso si veda più avanti, nota 14. Per il resto rinuncio, per motivi di spazio, a citare le fonti e rimando al mio *Il regno longobardo. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri e P. Cammarosano, Udine 1990, soprattutto le pp. 237-49.

<sup>13</sup> G. Bognetti, *Natura, politica e religioni nelle origini di Venezia*, in *Le origini di Venezia*, Firenze 1964, pp. 15, 32; ho già ripreso e sviluppato la tesi di Bognetti in *Dall'età longobarda al secolo X*, in *Storia di Treviso*, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, II, Venezia 1991, pp. 14-19, mettendo in evidenza (cfr. ad esempio la nota 41) la mescolanza etnica fra il ducato trevigiano e le terre lagunari.

<sup>14</sup> Nel patto di Lotario non si nominano nell'840 i Veronesi come «vicini» dei Veneziani, e dunque se ne potrebbe forse dedurre una scarsa presenza del commercio veneziano in quella città, la più importante dell'*Austria* longobardo-franca. L'idea – corretta – di identificare i «vicini» menzionati nel patto come abitanti di località frequentate finalmente dal commercio veneziano è di G. Fasoli, *La navigazione fluviale. Porti e navi sul Po*, in *La navigazione mediterranea nell'alto medioevo*, II, Spoleto 1978 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 25), pp. 593-94. Sempre nel patto, inoltre, nel capitolo 24 si parla di transito sui fiumi veneti (esplicitamente di quelli trevigiani), ma – sembra di capire – solo in riferimento all'approvvigionamento di legname: *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., I, 55, pp. 106-7.

consentirci di leggere la stessa realtà veneziana, una volta però che si siano chiariti i rapporti tra le fonti più antiche sul traffico commerciale padano.

Il testo in se stesso dell'accordo del 715 – data quest'ultima probabile, ma non sicura – è piuttosto semplice. La comunità di Comacchio, rappresentata dal *presbiter* Lupicino, dal *magister militum* Bertari (un nome barbarico, probabilmente longobardo: altra spia della mescolanza di popolazione) e dai *comites* Mauro e Stefano, riceve dal re longobardo la conferma delle condizioni in base alle quali è consentito agli «habitatores» della città di «peragere negotium» all'interno del regno, lungo il Po e i suoi affluenti, nei porti di Mantova, Capo Mincio, Brescia, Cremona, Parma, Porto d'Adda, «Lambro e Piacenza», pagando una serie di tributi in denaro o più spesso in natura. Fra i prodotti che contribuiscono al pagamento dei tributi e che dunque chiariscono quali fossero le merci trasportate dai Comacchiesi si segnalano, oltre all'ovvia presenza del sale e all'olio, il pepe e il *garum*: prove inequivocabili, queste ultime due, dell'esistenza di un flusso commerciale di importazione dall'Oriente<sup>15</sup>.

Le fonti padane dei secoli VIII e IX menzionano più volte convogli commerciali, le *naves militorum*; considerata la ben nota evoluzione sociale e linguistica dell'Italia bizantina – in questa fase infatti il termine *militēs* può intendersi anche come sinonimo di «abitanti» –, la definizione appare generica e non consente di distinguere fra Comacchiesi, Veneziani o altri Bizantini d'Italia. È solo l'esistenza, all'origine della documentazione sul commercio fluviale, del patto del 715 che porta solitamente a interpretare come Comacchiesi i *militēs*, non le fonti in sé: non il diploma di Ildeprando, che conferma alla chiesa di Piacenza l'introito derivante dalla tassazione del carico di una delle «naves militorum» che attraccavano nel porto di Codaletto «ad negotiandum» (744); non quello successivo, ancor più generoso verso la chiesa piacentina, di Ratchis (746); e nemmeno le testimonianze dei molto più tardi politici padani, come quello di Santa Giulia<sup>16</sup>. Anzi, dall'inventario di San Colombano di Bobbio dell'862 – che menziona non in modo generico dei *militēs*, ma esplicitamente Comacchiesi e Veneziani – sembra di capire che il volume commerciale dei secondi sia già, a quella data, più rilevante di quello dei vicini-rivali<sup>17</sup>.

L'esempio bobbiese mostra come il commercio veneziano appaia già fortemente sviluppato nella parte terminale dell'età carolingia, senza che sia possibile (nonostante alcune interessanti premesse) seguirne l'evoluzione anteriore; a meno di non estendere anche ai Veneziani – come abbiamo implicitamente già suggerito – i casi nei quali si parla di *militēs* senza alcuna specificazione.

L'unico blocco di documentazione intermedio fra la piena età longobarda e la tarda età carolingia, sul quale sia possibile tentare di individuare alcune delle cause di questo vuoto documentario concernente il commercio veneziano in area padana, è dato dalla serie di diplomi o comunque di atti pubblici emanati a favore della chiesa cremonese dagli imperatori franchi e poi trascritti (come il patto del 715) nel *Registrum Sicardi*. In essi, per la verità, a un certo punto si parla esplicitamente, oltre che di *militēs* e di Comacchiesi, anche di Veneziani; ma ciò non sorprende, visto che avviene a una data già abbastanza avanzata (852) e molto vicina a quella dell'inventario di Bobbio. Il problema vero infatti è costituito dai cento anni precedenti<sup>18</sup>.

Negli atti di età carolingia la chiesa cremonese si pone come erede della *pars publica* nel riscuotere censi e dazi del traffico fluviale padano nel *portus Vulpariolus* e in *reliqua portora* sino alla foce dell'Adda; di qui l'inserimento di tutti questi documenti pubblici nel *Registrum*. Il primo diploma però è rilasciato da Carlo Magno nel 781 a favore, ancora una volta, dei Comacchiesi, che protestavano contro gli abusi dei funzionari pubblici, i quali riscuotevano dazi eccessivi; dopo un'inchiesta viene ripristinata la precedente *consuetudo* (che ripete una delle clausole

<sup>15</sup> Il patto è edito in Hartmann, *Zur Wirtschaftsgeschichte* cit., pp. 123-24. Un'accurata lettura del patto è in Fasoli, *La navigazione* cit., pp. 583-92.

<sup>16</sup> *Codice diplomatico longobardo*, III, ed. a cura di C. Brühl, Roma 1973 (*Fonti per la storia d'Italia*, 64), 18, p. 84, 19, p. 87; *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. Castagnetti, M. Luzzati, G. Pasquali, A. Vasina, Roma 1979 (*Fonti per la storia d'Italia*, 104), pp. 84 («naves militorum»), 78, 80-81 («naves»).

<sup>17</sup> *Inventari* cit., p. 138.

<sup>18</sup> Tutto questo blocco di diplomi e atti pubblici è edito, a cura di Ettore Falconi, nel primo volume di *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, Cremona 1979; il documento al quale si fa riferimento qui è il n.13, *ibid.*, pp. 36-37.

fondamentali del patto del 715). Inizia quindi la serie delle dirette rivendicazioni della chiesa cremonese, sulla base di una concessione (perduta) di Carlo Magno: nel marzo dell'841 il conte Adalgiso fa un'inchiesta dalla quale risulta che i diritti di riscossione erano stati effettivamente concessi da Carlo Magno alla chiesa di Cremona, e tra essi figura quello di riscuotere dazi sui «transitoria militum»; di conseguenza, due mesi dopo, Lotario conferma al vescovo Pancoardo i diritti sottratti a quella chiesa durante la reggenza, intorno all'800, di Rotchildo, *baiulus* di Pipino re dei Longobardi<sup>19</sup>.

Lo stesso fa dieci anni più tardi Ludovico II, con un'aggiunta importante. Per il nuovo vescovo cremonese Benedetto il problema, a quel punto, non è tanto quello di farsi riconfermare diritti in teoria ormai acquisiti in via definitiva, quanto di stroncare una contestazione che questa volta viene dal basso. Infatti, si dice, «quidam Longobardorum ac ceterarum gentium homines», trasgredendo i diplomi imperiali, si rifiutano di pagare i tributi dovuti alla chiesa cremonese nel *portus Vulpariolus*; devono invece farlo «sicut milites Comacchienses». Notazione di grande interesse, perché fa intravedere l'emergere di una classe di *negotiantes* del regno – che si affianca a quella delle terre bizantine (i Comacchiesi) –, essa pure impegnata nel commercio del sale; ma anche molto importante, come vedremo subito, per il ragionamento che stiamo svolgendo qui<sup>20</sup>.

I proventi del porto sul Po vengono confermati una seconda volta, a otto mesi di distanza, anche da Lotario, a riprova del fatto che la situazione, per il vescovo Benedetto, era tutt'altro che tranquilla. Ma Lotario in questo caso non fa riferimento (come nel 781) a una consuetudine precedente, bensì parla esplicitamente, a proposito delle condizioni secondo le quali va gestito il traffico fluviale nel porto, del «pactum quod olim tempore Liutprandi regis Longobardorum inter Commaclenses et Longobardos actum est»: dunque il famoso patto del 715<sup>21</sup>.

Pochissimo tempo dopo i mercanti contestatori vengono allo scoperto: sono proprio dei Cremonesi quelli che protestano contro il vescovo, affermando che non dovevano pagare dazi come invece facevano i *milites* di Comacchio. Nel giudizio tenuto a Pavia da Teodorico, messo di Ludovico, l'affermazione di Benedetto secondo il quale i diritti della sua chiesa – estesi a qualunque *negotiator* si recasse al porto cremonese con le sue navi – risalirebbero al patto confermato da Carlo Magno, non viene contestata; d'altra parte, sentiti vari testimoni, risulta che i Cremonesi hanno utilizzato in passato le navi dei Comacchiesi per recarsi a prendere il sale nella stessa Comacchio: dunque c'era stata una fase di collaborazione cremonese-comacchiese, che gli studiosi del commercio padano – Hartmann in testa – hanno giustamente definito come intermedia fra l'antico dominio dei mercanti di Comacchio e la successiva ascesa e progressiva emancipazione di una classe di mercanti indigena del regno<sup>22</sup>.

Nel gennaio dell'852, ancora una volta a brevissima distanza dalla sentenza di Teodorico, Ludovico II interviene per confermarla con la sua autorità. Nel testo del suo diploma, i mercanti «cuiuscumque locis vel gentis» soggetti ai pagamenti sono però esplicitati con due esempi significativi: Comacchiesi e Veneziani. Le successive conferme di Carlo il Calvo (876), Carlomanno (878) e Carlo il Grosso (883) non porteranno invece alcun elemento nuovo, così come gli atti di età post-carolingia<sup>23</sup>.

Dunque, come avevamo anticipato, i Veneziani appaiono tardi anche in questo blocco documentario; la sensazione, però, è che essi non siano gli ultimi venuti, visto che nell'852 sono già posti sullo stesso piano dei rivali. Gli strettissimi rapporti annodatisi in età piuttosto antica (a

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 5 (Parma, 15 marzo 781), 7 (Cremona, 22 marzo 841), 8 (Quinciaco, 12 maggio 841), pp. 17-18, 20-26. La clausola del 715, ripresa esattamente nella *consuetudo* citata nel 781, è lo stabilimento della capacità del moggio (30 litri), con il quale venivano calcolati i dazi da pagare - che i Mantovani avevano indebitamente aumentato fino a 45 litri - ed effettuate le vendite delle merci trasportate dai Comacchiesi.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 10 (Casiriano, 10 gennaio 851), pp. 27-30: nella citazione dei diritti di riscossione violati, che devono essere identici a quelli riscossi ai Comacchiesi, tornano di nuovo le clausole del 715 (in particolare il «pastum ad duos riparios»). Il regesto di Falconi travisa in parte il senso del documento.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 11 (Gondreville, 8 settembre 851), pp. 30-32.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 12 (Pavia, 5 ottobre 851-29 gennaio 852), pp. 32-36. Sul commercio padano in questo periodo cfr. i lavori citati *supra*, nota 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 13 (Sospiro, 29 gennaio 852), 19 (Pavia, 28 gennaio 876), 22 (Öttingen, 14 marzo 878), 29 («ad Murgelas », 1° agosto 883) ecc., pp. 36-78.

partire almeno dal periodo di Pipino) fra Cremonesi e Comacchiesi, del resto, possono ben spiegare il rilievo particolare assunto da questi ultimi nella documentazione di Cremona: i *negotiatores* di Venezia vengono perciò citati solo nel momento in cui la loro importanza fu tale da consentirgli di imporsi anche in un porto tradizionalmente dominato dai Comacchiesi. Ma forse c'è anche un altro motivo, più preciso, per il silenzio sui Veneziani<sup>24</sup>. Non abbiamo altri dati significativi per Venezia nel periodo che ci interessa, con una sola eccezione: lo «strato» intermedio del *Pactum Lotharii*, che Cessi ha attribuito alla pace di Aquisgrana dell'811-14 e che sviluppava gli accordi stipulati a Ravenna fra Pipino e i Bizantini nell'807<sup>25</sup>. I capitoli appartenenti a questo «strato» hanno quella natura prettamente commerciale che avevamo invece del tutto negata ai vaghi accenni di età longobarda presenti nel *Pactum*. Centrale è il capitolo 17, che regola la corresponsione del *ripaticum* e il transito lungo i fiumi; gli ufficiali regi, si dice da parte franca, devono incassare i dazi dovuti «secundum antiquam consuetudinem per portus nostros et flumina», senza imporre ulteriori gravami e senza esercitare alcuna violenza<sup>26</sup>. Della *consuetudo* che viene invocata qui, come di qualsiasi consuetudine, non ci si dovrebbe aspettare di trovare con facilità altre tracce scritte. E tuttavia, in questo caso, si può forse trovare anche qualcosa di più che una semplice traccia. Nell'area padana orientale, infatti, c'era un'antica *consuetudo*, a noi nota, derivante da un patto scritto, quello del 715 fra i Longobardi e i Comacchiesi. Così il patto era stato definito nel diploma più antico (781) della serie cremonese: «consuetudo». E non altro che per via consuetudinaria poteva aver avuto luogo l'estensione, testimoniata dal diploma di Ludovico II dell'851 – ma certo precedente alla data del diploma –, della normativa di cui usufruivano i *milites* comacchiesi ai Longobardi e ad «altre genti» (fra le quali l'anno successivo sono nominati esplicitamente i Veneziani); normativa che era appunto regolata dal patto del 715, non a caso, dunque, definito «consuetudine» nel 781<sup>27</sup>. Del resto sempre Carlo, nel capitolare mantovano (riferito al regno longobardo e probabilmente rivolto in primo luogo proprio all'Italia padana) emanato intorno al 781, aveva vietato di riscuotere il teloneo «nisi antiquam consuetudinem», e solo nei luoghi dove da sempre era stato riscosso; ciò vuol dire che tutto il movimento commerciale del regno, e i prelievi fiscali ad esso collegati, apparivano al sovrano sotto una veste nettamente consuetudinaria<sup>28</sup>.

Dato il complesso e aggrovigliato rapporto esistente fra norma o documento scritto, e consuetudine orale – si vedano ad esempio gli accenni, spesso confusi, dell'editto longobardo ai due diversi livelli di norme –, è plausibile supporre che il patto del 715, che regolava probabilmente una consuetudine precedente, avviatasi o riavviatasi dopo il 680, sia servito a sua volta come base consuetudinaria per tutti i successivi rapporti commerciali fra Longobardi e Bizantini nei porti padani in esso menzionati.

In tal modo il patto poté essere applicato anche ai più antichi rapporti con i Veneziani, che furono dal canto loro regolati per la prima volta in forma scritta, e con un'area di riferimento che in teoria copriva l'intero regno longobardo, solo nell'811-14, con un semplice rinvio alle consuetudini già esistenti, fra le quali un posto importante era occupato proprio dal patto-consuetudine del 715<sup>29</sup>. La preminenza del testo base originario del 715, e quindi del riferimento ai Comacchiesi nelle fonti

---

<sup>24</sup> Cfr. *supra*, nota 17. I Cremonesi utilizzavano le navi di Comacchio «ad tempora domni Karoli et Pipini regis»; cfr. il documento citato alla nota 22.

<sup>25</sup> Per una datazione dei vari «strati» interni al patto, cfr. R. Cessi, *Pacta Veneta, I: Pacta Carolina*, in *Le origini cit.*, pp. 175-237.

<sup>26</sup> *Documenti relativi alla storia di Venezia cit.*, 1, 55, p. 105.

<sup>27</sup> *Le carte cremonesi cit.*, I, 5, 10 e 13, già menzionate più sopra.

<sup>28</sup> *MGH, Capitularia regum Francorum*, I, 90 (781?), capitolo 8, pp. 190-91; concetto ripreso da Lotario (*ibid.*, 158 [822-23], capitolo 17, p. 319) in relazione al commercio marittimo («infra mare»), che andava esercitato solo nei porti «legittimi» e secondo l'antico costume («mos»).

<sup>29</sup> L'area del regno dove la presenza dei Veneziani era più fitta e continua, e si inseriva quindi più facilmente in una trama di rapporti consuetudinari, doveva essere infatti – al di là, è ovvio, della zona strettamente veneta – in generale tutta la regione padana a est di Pavia (anche la menzione bobbiese dell'862, ad esempio, è riferita al porto mantovano: cfr. *supra*, nota 17); pure se dunque – come è detto nel testo – il capitolo 17 del patto di Lotario si riferisce a tutto il regno, la zona alla quale si pensava davvero doveva essere senza dubbio quella (senza con questo voler escludere che anche altrove, all'interno del regno, i mercanti veneziani usufruissero già di rapporti le cui condizioni erano stabilite da tempo).

cremonesi, va perciò anche al di là dell'effettiva importanza dei Comacchiesi stessi a Cremona. Questi ultimi sono sempre nominati in quanto comunità modello i cui rapporti sono stati alla base di tutti gli altri; e il continuo riferimento al patto oscura, con il suo linguaggio – fino alla metà del secolo IX –, la realtà, che vedeva già dal secolo VIII i Veneziani presenti in modo significativo nel traffico commerciale padano. Se si accettano queste conclusioni, diviene allora ancora più plausibile vedere, dietro i *milites* menzionati genericamente nelle fonti padane (e nella stessa documentazione cremonese), sia i Comacchiesi che i Veneziani, e forse anche altri mercanti di area bizantina.

L'esistenza, infine, di un regolamento commerciale fra il regno italico e i Comacchiesi più antico di qualsiasi altro si può spiegare, certo, con l'antica preminenza commerciale di quelli; ma non si sfugge anche all'impressione che la mancanza, lungo tutto il secolo VIII, di un accordo scritto tra il regno e i Veneziani si spieghi proprio con la maggiore importanza politica e militare della *Venetia* bizantina rispetto a Comacchio (piuttosto che con la scarsa vitalità commerciale della prima), per cui per accordarsi con il ducato lagunare serviva una regolamentazione generale dei rapporti di forza, tale da delimitare chiaramente le aree di influenza; una regolamentazione che poté essere solo abbozzata sotto Liutprando e Astolfo e che poi si perse nei contrasti franco-bizantini successivi al 774. Tutto quello che rimase in piedi (fino ad Aquisgrana) fu uno scarso accordo riguardante le piccole pendenze della società rurale locale (confini, pascoli e così via) e non i ben più rilevanti fatti del commercio. Lungo il Po, i Veneziani dovettero adattarsi a un'estensione consuetudinaria dei patti strappati in modo ufficiale dai Comacchiesi.

I limiti di questo ragionamento sono due: esso si basa su una serie di documenti tutti dipendenti l'uno dall'altro; il patto stesso del 715 presenta qualche problema di autenticità o comunque di testo e di datazione<sup>30</sup>. Ma anche scontando questi limiti, le conclusioni generali fin qui tratte – certo non definitivo – sembrano corrispondere alla situazione veneziana fra il secolo VIII e il IX. Dietro al patto del 715 sembra perciò lecito leggere, in controluce, un'analoga organizzazione della presenza veneziana: i *milites* di Venezia, nei porti del Po, dovevano prestazioni simili a quelle richieste ai Comacchiesi, miste di denaro, pagamenti in natura e *corvées*, come i pasti da fornire ai *riparii*; i loro rapporti con le autorità dovevano essere regolati in modo analogo, così come pressoché identici dovevano essere i gruppi di notabili e rappresentanti della comunità abilitati di volta in volta a trattare: il duca o *magister militum*, gli altri capi dell'aristocrazia, esponenti di spicco del clero<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Quanto alla data, rimane in piedi il dubbio tra 715 e 730. Sembra mettere in discussione l'autenticità del testo Ettore Falconi (*Le carte cremonesi* cit., I, p. XXIV), allorché ne annuncia la futura edizione fra le carte, appunto, di non certa autenticità, espungendolo nel frattempo dalla normale serie cronologica. Al di là del problema rappresentato dalla data, già rilevato, e forse da una possibile, parziale interpolazione del testo - ma accenni a capitolari si trovano pure nelle leggi longobarde e conti sono presenti anche in area bizantina (inoltre va segnalato che Fasoli, *La navigazione* cit., p. 584, ritiene che i *comites* menzionati nel patto siano i capi dell'equipaggio delle navi) -, l'esistenza del patto è confermata, come si è visto, dalla documentazione cremonese posteriore. Né avrebbe senso pensare a una falsificazione nata nell'ambiente della chiesa cremonese (dalla quale, come è noto, proviene il *Registrum Sicardi*), perché tale falsificazione - che comunque dovrebbe essere molto antica - avrebbe certo fatto riferimento direttamente ai diritti cremonesi, senza inventarsi un patto rilasciato ai Comacchiesi, il quale avrebbe poi costituito il punto di riferimento per i diritti da esigere poi. Caso mai si può pensare (oltre a parziali, ma antiche, interpolazioni del patto di età longobarda) a un falso per quel che riguarda il perduto diploma di Carlo Magno, con il quale il sovrano franco avrebbe concesso al vescovo di Cremona i diritti della *pars publica*. Ma la natura di questi diritti sembra autentica, e così pure il loro riferimento originario ai Comacchiesi, del resto confermato dal carattere da essi assunto di consuetudine (giacché, al contrario, il fatto che la consuetudine possa essere stata la fonte della falsificazione sembra piuttosto improbabile).

<sup>31</sup> Al contrario di quanto si afferma qui, sostiene una distinzione fra l'area commerciale comacchiese e quella veneziana Fasoli, *La navigazione* cit., pp. 592-95, che però conclude il suo ragionamento scrivendo che «in pratica le cose andavano in modo diverso e i Venetici frequentavano tranquillamente Pavia e il porto di Mantova» (ibid., p. 595), sovrapponendosi dunque ai Comacchiesi. Il ruolo dei notabili locali nelle attività commerciali fa riflettere sulla possibile natura «centralizzata» del commercio nelle località bizantine: cfr. ad esempio *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., II, *Secoli IX-X*, 41, pp. 70-74, il famoso placito sul divieto del commercio di schiavi del tempo di Pietro IV Candiano (960), dove si intravede una possibile partecipazione diretta del *palatium* di Rialto al traffico di schiavi. Per una sostanziale identità, nei secoli VIII e IX, fra il duca e il *magister militum*, cfr. ad esempio *ibid.*, I, 53, p. 95, dove si nomina il defunto Maurizio Galbaio (o il suo omonimo nipote) «magistro militi, qui fuit dux Veneticorum».

Il patto del 715 offre quindi anche un rapido spaccato della struttura gerarchica di una società provinciale bizantina dell'area nordadriatica, utile per Venezia quasi quanto per Comacchio. Da quest'ultimo punto di vista, però, un quadro ben più completo è offerto da un altro testo famoso, il placito di Risano nell'Istria, datato 804 ma redatto tutto con lo sguardo fisso all'indietro, al vecchio regime di età bizantina sconvolto dalle innovazioni introdotte dall'avidissimo duca franco Giovanni. Inoltre, se il patto del 715 aveva gettato lumi sulla dimensione commerciale della *Venetia* lagunare, l'Istria del placito di Risano può servire invece a illustrarne la dimensione rurale, meglio ancora i rapporti sociali ed economici, produttivi e di potere esistenti nelle varie località del ducato<sup>32</sup>.

Gli inviati di Carlo e Pipino, il prete Izzo e i conti Cadolah e Aione, si recano a Risano per esaminare le lamentele degli abitanti dell'Istria, ormai franca, nei confronti del patriarca di Grado Fortunato, dei vescovi locali e del duca Giovanni; a sostenere l'accusa sono centosettantadue «homines capitanei», eletti «de singulis civitatibus seu castellis». Vaga, anche se pesante, l'accusa al patriarca, secondo la quale la chiesa di Grado non avrebbe prestato più né l'*adiutorium* né le altre sue consuetudini: dovute, evidentemente, allo Stato, e sostituite – sembra di capire – da più pesanti contribuzioni da parte della popolazione (ovvero dei possidenti). Il patriarca riesce poi a deviare il discorso sui suoi diritti, e dunque non ci sono ulteriori precisazioni su ciò che era da lui dovuto, se non alcuni accenni al mantenimento diretto dei messi imperiali e all'invio di messi e di *dationes* agli imperatori<sup>33</sup>.

Se il contenzioso fra la popolazione e il patriarca è tutto spostato verso il rapporto con lo Stato, in parte diverso è il problema posto dai rapporti con i vescovi: qui – in un dettagliato elenco – si denunciano abusi e violenze gravi che lacerano il tessuto della società rurale istriana. Solo poche lamentele precise, infatti, riguardano ancora i problemi del rapporto con il lontano potere imperiale (sul contributo per metà delle chiese alle spese per i messi, sulle *dationes* e sulle *collectae*, sull'alloggiamento dei messi imperiali), nella maggior parte dei casi esse vertono su altri temi: il rispetto dei contratti agrari (enfiteusi e livelli) e dei diritti dei concessionari delle terre ecclesiastiche, il mantenimento della consuetudine per ciò che concerne l'*herbaticum* e il *glandaticum* e il prelievo sulle vigne, il comportamento dei dipendenti della chiesa, divenuti arroganti e violenti nei confronti degli uomini liberi, il diritto di pescare senza dover correre il rischio di subire aggressioni<sup>34</sup>.

L'elenco contiene anche un ultimo punto, che sposta il discorso verso il duca Giovanni. Questi, che pure può godere di estesi possedimenti fondiari in forza della sua funzione pubblica, incassa per sé i 344 mancusi dovuti come tributo dalle città e dai castelli dell'Istria e che rappresentano invece diritti del palazzo (*iustitia palatii*). È solo la prima di una serie di denunce contro Giovanni, dalle quali traspare un tasso di violenza (*forcia*) che appare altissimo anche per un'epoca violenta come l'alto medio evo. Il duca ha tolto ai possidenti i loro boschi, ha messo sulle loro terre dei coloni slavi, ha sequestrato buoi e cavalli sotto minaccia di morte, ha modificato i confini antichi dei campi<sup>35</sup>.

Più gravi ancora appaiono gli abusi politici: il vecchio *cursus honorum* di epoca bizantina è abolito. Esso prevedeva che i possidenti potessero ottenere una serie di cariche (domestici, vicari, *lociservatores*, tribuni) e quindi sedere – distinti per grado – nelle assemblee municipali; coloro che si recavano dall'imperatore per ottenere il titolo di ipato erano secondi, localmente, solo al

---

<sup>32</sup> L'edizione più recente del placito è in A. Guillou, *Régionalisme et indépendance dans l'empire byzantin au VIIIe siècle*, Rome 1969, pp. 294-307, con bibliografia fondamentale e commento (anche alle pp. 192-202).

<sup>33</sup> *Ibid.*, pp. 301-3. Quelle del patriarca erano responsabilità finanziarie, come sottolinea Guillou (*ibid.*, p. 295), ma non è da escludere che nel passaggio al regime franco esse avessero assunto anche il carattere più rozzo di angarie o prestazioni in natura; il linguaggio stesso del placito, un misto di termini bizantini e franchi (come *adiutorium*), non rende sempre facile distinguere.

<sup>34</sup> *Ibid.*, p. 303; la nostra interpretazione si discosta da quella di Guillou per il punto 4 dell'elenco: il passo «numquam aliquis vim tulit inter vicora nisi secundum consuetudinem parentorum nostrorum», relativo alla riscossione dell'*herbaticum* e al *glandaticum*, dovrebbe voler dire infatti «nessuno mai ha prelevato con la forza [l'erbatico e il ghiandatico] nei [nostri] villaggi, bensì sempre secondo l'antica consuetudine dei nostri antenati» e non, come intende Guillou (*ibid.*, p. 296), «personne jamais ne leur avait enlevé le droit d'herbage et de glandée dans les sentiers, qu'ils tenaient de leurs ancêtres».

<sup>35</sup> *Ibid.*, pp. 303-4.

*magister militum*. Inoltre il duca ha impedito ai notabili di andare all'esercito con uomini liberi (possono essere accompagnati solo da servi), ha tolto loro *excusati* e liberti, ha alloggiato stranieri nelle loro case, ha imposto oneri nuovi (il fodro, le *corvéés* di trasporto, i lavori obbligatori nelle *curtes* pubbliche e le collette straordinarie levate sul bestiame), fra i quali spiccano le navigazioni da effettuare a Venezia, Ravenna e in Dalmazia e lungo i fiumi. E ancora, Giovanni raccoglie gli *exenia* dovuti agli imperatori facendoli figurare come suoi doni personali, aumenta il peso (da un montone su cento a uno su tre) delle richieste straordinarie degli inviati imperiali, stravolge il senso delle decime pagate alle chiese dandole agli Slavi da lui messi abusivamente sulle terre ecclesiastiche<sup>36</sup>.

Dal placito emerge un quadro molto vivido delle caratteristiche del ceto dei tribuni istriani, che dovevano essere se non identici, quanto meno molto simili a quelli veneziani. È un'affermazione in parte scontata, le cui conseguenze sull'analisi della prima società lagunare, però, non sempre sono state tratte sino in fondo. La fisionomia (in Istria come a Venezia) dei tribuni come possessori di terra – di recente ancora sottolineata da Gerhard Rösch, ed evidente anche da altre fonti, come il testamento di Giustiniano Particiaco (829) – appare qui confermata in pieno<sup>37</sup>, anche se la natura dei poteri esercitati da questo ceto sulla popolazione rurale sembra piuttosto complessa e (nell'804, alla data del placito) ancora in bilico tra funzioni pubbliche originarie e dominio privato, influenzata com'è dallo stesso modello paleosignorile offerto, su scala più ampia e violenta, dai vescovi e dal duca franco. Del massimo interesse – e forse un po' meno sfruttati in chiave veneziana – sono poi gli accenni alla persistenza di assemblee municipali, *communiones* o *congressus*: la primitiva assemblea lagunare (per la quale mancano notizie contemporanee) ne riceve indirettamente una luce preziosa, che ne conferma il carattere fortemente militare. I tribuni e gli altri membri delle assemblee compongono infatti i gradi intermedi della milizia locale e vanno all'esercito circondati da liberi ed *excusati*, un seguito che conforta l'idea di un'evoluzione in senso signorile dell'autorità locale dei tribuni. E l'esercito istriano dovrebbe avere la stessa fisionomia (militare e politica) di quello veneziano dei primi decenni del secolo IX, secondo quanto si deduce dalla narrazione di Giovanni Diacono<sup>38</sup>.

La natura militare del ceto dei tribuni consente di vedere sotto una luce particolare la questione degli *excusati*. Secondo Guillou, essi sono coloni sgravati dalle imposte, e questo è senza dubbio vero dal punto di vista di una storia delle istituzioni bizantine in senso «puro»; ma nel caso del placito di Risano siamo di fronte a una realtà profondamente mescolata, e allora la possibilità che questi personaggi fossero anche «sgravati» dal servizio militare – tanto più in una realtà che era divenuta franca e si era fatta, dal punto di vista delle prestazioni richieste dal *publicum*, molto più elementare – non appare del tutto irrealistica. *Excusati*, come è noto, si ritrovano in azione impegnati nella bonifica di Dorsoduro ai tempi di Orso I Particiaco (intorno all'880), e in quel caso sembrano direttamente legati al duca e al *palatium*<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, pp. 304-6; tutti gli abusi sono a favore non solo di Giovanni, ma anche dei suoi familiari. Su Giovanni, E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau 1960, pp. 211-12.

<sup>37</sup> G. Rösch, *Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rts. Zur Genese einer Führungsschicht*, Sigmaringen 1989, pp. 36-39; *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., 1, 53, pp. 93-99, testamento di Giustiniano Particiaco.

<sup>38</sup> Guillou, *Régionalisme et indépendance* cit., pp. 304-5. Sulle assemblee municipali cfr. E. Mayer, *Die dalmatische-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre römische Grundlagen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», XXIV (1903), in particolare le pp. 255-70, e G. De Vergottini, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il medioevo*, Roma 1924, pp. 30-43. Giovanni Diacono, *Cronaca veneziana*, ed. in *Cronache veneziane antichissime*, a cura di G. Monticolo, I, Roma 1890 (*Fonti per la storia d'Italia*, 9), p. 110, fornisce l'esempio forse più significativo: l'esercito veneziano si divide nella contesa fra Giovanni I Particiaco e Obelerio, ma «qui seniori suo fide servabant» si schierano dalla parte del duca (circa 831). Per un esempio tardo (1071, elezione al ducato di Domenico Silvo narrata dal chierico Domenico Tino) del valore politico dell'*exercitus* veneziano, cfr. S. Gasparri, *Venezia dagli Orseolo al comune*, in *Storia di Venezia*, I, testo corrispondente alle note 121-24, in corso di stampa.

<sup>39</sup> Guillou, *Régionalisme et indépendance* cit., p. 195, e S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, in «Rivista storica italiana», 98 (1986), p. 721-24 (con bibliografia). Gli *excusati* di

La curia, infine, ha un esponente principale, il *primas*. La sua appare, a questa data, più una funzione di portavoce dell'assemblea dei notabili (collettivamente detti *iudices*) che una carica precisa, tanto che – ad esempio – nel placito si dice che «in omni loco» i tribuni-ipati erano secondi solo al *magister*, escludendo da ogni considerazione il *primas*. La figura dei *primates* dunque perde consistenza (del resto individualmente è nominato solo il *primas* di Pola), e la tesi di chi aveva voluto vedere in essi, nella vicina *Venetia* del secolo IX, i possessori di una carica dal contenuto preciso, succeduti nei vari *castra* del ducato ai tribuni come vertice dell'autorità pubblica, non sembra riceverne alcun alimento concreto<sup>40</sup>.

La struttura di rapporti e prestazioni pubbliche che è rivelata dal placito – una volta rimosso lo schermo frapposto dai puri e semplici atti di violenza di Giovanni – esce inoltre confermata dai sia pur rapidi cenni contenuti nella donazione fatta dai primi duchi Particiaci, Agnello e Giovanni, all'abate di San Servolo nell'819, là dove si spiega che la liberazione dei beni del monastero «ab omni functione publica» consiste in una protezione dall'intervento degli ufficiali pubblici: gastaldi e messi del palazzo non possono né «in angaria mittere» gli uomini del monastero, né esigere da essi *exenia* o *prandia*. I messi come tramite privilegiato con il potere centrale, i donativi e le prestazioni coatte, tutto ciò si trova anche nel placito; lì mancavano, invece, i gastaldi, ma questi ultimi rappresentano solo una prova della natura profondamente mescolata della società veneziana, che ha al suo interno elementi longobardo-franchi coesistenti con la fondamentale struttura bizantina<sup>41</sup>. Una mescolanza che cominciava a essere propria anche dell'Istria, ma solo da età più recente. Né tutto bizantino, né – ovviamente – del tutto franco-longobardo, il placito di Risano va perciò utilizzato con un'ottica particolare, che è assai proficua in chiave veneziana: ossia come specchio di una società mista, di frontiera, dove anche le istituzioni avevano assunto una natura ibrida.

L'importanza del placito in relazione ad alcuni quesiti precisi, posti dalla più antica storia sociale e istituzionale veneziana, è perciò evidente. Ma un ultimo esempio può servire a chiudere il cerchio, tornando alla problematica precedente. La protesta dei notabili istriani contro l'obbligo, imposto dal duca, di effettuare spedizioni per mare – verso gli altri centri di tradizione bizantina dell'Adriatico – o lungo i fiumi non significa necessariamente che essi non compissero già in precedenza tali viaggi, ma per loro interesse. In ogni caso, almeno dall'inizio del secolo IX, fra i *milites* del traffico fluviale padano potrebbero esserci anche loro<sup>42</sup>. Nell'803, del resto, Carlo aveva concesso al patriarca Fortunato l'esenzione dai dazi per quattro sue navi: quindi la chiesa gradense (un po' lagunare, un po' istriana) partecipava anch'essa al traffico commerciale nel regno<sup>43</sup>.

---

Dorsoduro sono citati solo molto tardi, da Andrea Dandolo, *Chronica per extensum descripta*, ed. in *Rerum Italicarum Scriptores*, seconda edizione, XII, p. 160.

<sup>40</sup> Guillou, *Régionalisme et indépendance* cit., pp. 302-5: all'inizio del placito i messi di Carlo Magno radunano a Pisano il patriarca Fortunato, i vescovi istriani e «reliqui primatibus vel populo provinciae Istriensium», fra i quali si scelgono gli «homines capitanei» che vengono interrogati sotto giuramento; questi sottopongono ai messi i «brebes» sulla situazione precedente all'avvento dei Franchi, quindi - dopo un breve intervento del patriarca - parla il «primas Pollensis»; sullo stesso argomento sono interrogati poi gli «iudices de alias civitates sive castella». Sembra evidente che nel testo *primates* equivalga - nella sostanza - agli *iudices* menzionati più avanti: notabili laici, membri delle assemblee cittadine (che noi, seguendo un uso storiografico diffuso e con riferimento ai loro vertici, abbiamo chiamato tribuni), senza un uso tecnico preciso della parola. In modo simile (fra patriarca, duca, vescovi e popolo) i *primates* sono menzionati altre due volte nella parte conclusiva del placito; e allo stesso modo sono citati nel *Pactum Lotharii*. Lì, (*Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., I, 55, p. 102) si parla infatti di vescovi, sacerdoti, primati e popolo del ducato veneziano, e dunque *primas* equivale di nuovo a giudice o tribuno, senza dover pensare a un'accurata graduazione tecnica di cariche bizantine ormai scomparse da tempo. Sostiene invece il valore tecnico di *primas* Röscher, *Der venezianische Adel* cit., pp. 38-39, 54, 61, che è portato oltretutto da questa sua tesi a identificare una poco plausibile successione tribuni-primati-gastaldi come rappresentanti locali del potere pubblico, sottovalutando così, come conseguenza della più che probabile (e da lui stesso ammessa) «privatizzazione» dei poteri da parte dei tribuni, l'altrettanto probabile discontinuità della presenza locale dei rappresentanti del potere centrale fra i secoli VII-VIII e il IX.

<sup>41</sup> *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., I, 44, pp.71-75.

<sup>42</sup> Guillou, *Régionalisme et indépendance* cit., p. 305: «Ambulamur navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam et per flumina, quod numquam fecimus». Da intendere - credo - nel senso: «[...] non lo abbiamo mai fatto a titolo di angaria».

<sup>43</sup> *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., I, 39, pp.59-60.

La possibile presenza istriana e gradense rende ancora meno esclusivamente «comacchiese» tutta la fase più antica del commercio bizantino che penetrava nella valle padana longobardo-franca, invitando – alla luce delle considerazioni fatte più sopra sul patto del 715 – a leggere l'attività delle *naves militorum* in termini unitari, di area bizantino-adriatica, e quindi a collocarvi dentro la stessa Venezia, senza esagerazioni *a priori* del suo ruolo o, inversamente, eccessive inferiorità originarie rispetto a Comacchio. E pure il placito di Risano conforta in un'interpretazione unitaria di tutta la zona bizantino-adriatica (di entrambe le sponde): non altri che questo, infatti, può essere il senso del passo dove – in una sorta di disperato appello finale all'imperatore perché intervenga per soccorrerli – i notabili istriani si descrivono ormai derisi persino dai «nostros parente et quicumque convicini nostri Venetias et Dalmatias», oltre che dai Bizantini<sup>44</sup>.

*Parentes e convicini*, perciò, i Veneziani, gli Istriani e i Dalmati. Ma ugualmente vicino è il regno longobardo, dove gli aristocratici della *Venetia* possiedono terre<sup>45</sup> e che i mercanti veneziani attraversano, percorrendone i fiumi. E dunque il senso complessivo di questa rilettura di alcune fonti famose sta proprio qui, in un invito a riconsiderare – in modo più forte di quanto non sia stato fatto in passato – l'antica storia veneziana secondo i due parametri contemporanei dell'unitarietà (bizantino-adriatica) e della mescolanza («padana», cioè venetico-longobarda).

---

<sup>44</sup> Guillou, *Régionalisme et indépendance* cit., p. 306.

<sup>45</sup> L'esempio più chiaro è il testamento di Guistiniano Particiaco, che possedeva molte terre nel territorio di Treviso: *Documenti relativi alla storia di Venezia* cit., I, p. 53, pp.93-99. Cfr. Anche Gasparri, *Dall'età longobarda al secolo X* cit., pp. 24-25.